



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° luglio 2014  
(OR. en)**

**11215/14**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0193 (NLE)**

---

---

**PECHE 327**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n.  
754/2009 e (UE) n. 43/2014 del Consiglio per quanto riguarda determinate  
possibilità di pesca

---

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2014 DEL CONSIGLIO**

**del**

**che modifica i regolamenti (CE) n. 754/2009 e (UE) n. 43/2014 del Consiglio  
per quanto riguarda determinate possibilità di pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro<sup>1</sup>, e il relativo protocollo<sup>2</sup>, prevede che all'Unione spetti il 7,7% del totale ammissibile di cattura (TAC) per la pesca del capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV.
- (2) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio<sup>3</sup> ha fissato per il 2014 un contingente dell'Unione di 0 tonnellate per lo stock di capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV, applicabile fino al 30 aprile 2014.
- (3) Il 16 giugno 2014 l'Unione è stata informata dalle autorità della Groenlandia che il TAC per il capelin, che include le acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV, era stato previsto a 450 000 tonnellate per la campagna di pesca 2014/2015 con un contingente iniziale di 225 000 tonnellate. Il contingente corrispondente dell'Unione per tale campagna di pesca dovrebbe pertanto essere fissato.

---

<sup>1</sup> GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

<sup>2</sup> Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

- (4) È necessario correggere il TAC fissato per lo stock di scorfani nelle acque internazionali delle zone I e II e il TAC fissato per l'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV. È inoltre necessario correggere due TAC per lo sgombro, in modo da includere gli accordi di accesso reciproco tra l'Unione e le Isole Færøer. È altresì necessario modificare di conseguenza la zona in cui le navi delle Isole Færøer possono essere autorizzate a pescare lo sgombro.
- (5) All'8a sessione ordinaria la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato un divieto di conservazione a bordo, trasbordo, sbarco o magazzinaggio per gli squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*). Alla 9ª sessione ordinaria la WCPFC ha adottato un analogo divieto per gli squali seta (*Carcharhinus falciformis*). È opportuno che entrambi i divieti siano attuati nel diritto dell'Unione. Conformemente al regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio<sup>1</sup>, è opportuno individuare gli stock cui si applicano le varie misure ivi menzionate.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

- (6) Il Regno Unito ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco da parte di due gruppi di navi, entrambi dediti alla pesca dello scampo praticata con un attrezzo regolamentato con maglia di dimensioni 80-100 mm. Il primo gruppo pesca nel Firth of Forth, vale a dire i sottorettangoli statistici CIEM 41E7 e 41E6. Il secondo gruppo pesca nel Firth of Clyde, vale a dire i rettangoli statistici CIEM 39E5, 39E4, 40E3, 40E4 e 40E5. Quest'ultimo gruppo costituisce un allargamento dell'esclusione esistente nel Firth of Clyde dal regime di sforzo del piano per la pesca del merluzzo bianco di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio<sup>1</sup>, conformemente al regolamento (CE) n. 754/2009<sup>2</sup>. Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, come valutato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, si può stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, delle navi summenzionate non hanno superato l'1,5% delle catture totali di merluzzo bianco in ciascuno dei due gruppi di navi durante il periodo di gestione 2013. Inoltre, tenuto conto delle vigenti misure intese a garantire il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca praticate dai suddetti due gruppi di navi e considerando che l'inclusione di questi due gruppi rappresenterebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere entrambi i gruppi di navi dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (GU L 214, 19.8.2009, p. 16).

- (7) I limiti di cattura e le limitazioni dello sforzo di pesca di cui al regolamento (UE) n. 43/2014 si applicano rispettivamente a decorrere dal 1° gennaio e dal 1° febbraio 2014. In linea di principio, anche le disposizioni del presente regolamento riguardanti i limiti di cattura e lo sforzo di pesca dovrebbero pertanto applicarsi a partire da tali date. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. Tuttavia, il divieto di pesca degli squali seta nella zona della convenzione WCPFC entra in vigore il 1° luglio 2014 e dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. Analogamente, è opportuno che il TAC del capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV si applichi dall'inizio della campagna di pesca, vale a dire dal 20 giugno 2014. Poiché la modifica di alcuni limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (CE) n. 754/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
*Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014*

Il regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo:

*"Articolo 37 bis*

*Squali alalunga*

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nella zona della convenzione WCPFC.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.";

2) è inserito il seguente articolo:

*"Articolo 37 ter*

*Squali seta*

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali seta (*Carcharhinus falciformis*) nella zona della convenzione WCPFC.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.";

- 3) l'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 4) l'allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 5) l'allegato IIA del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 6) l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

## *Articolo 2*

### *Modifiche del regolamento (CE) n. 754/2009*

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 è così modificato:

- a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito, indicate nella domanda del Regno Unito del 18 giugno 2009 e nella conseguente domanda dell'8 aprile 2014, dedite alla pesca dello scampo praticata con un attrezzo regolamentato con una rete con dimensioni di maglia 80-100 mm nel Firth of Clyde (rettangoli statistici CIEM 39E5 39E4, 40E3, 40E4 e 40E5);";



b) è aggiunta la lettera seguente:

"m) il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito indicate nella domanda del Regno Unito dell'8 aprile 2014, dedite alla pesca dello scampo praticata con un attrezzo regolamentato con una rete con dimensioni di maglia 80-100 mm nel Firth of Forth (rettangoli statistici CIEM 41E7 e 41E6).".

### *Articolo 3*

#### *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 2), si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.

L'articolo 1, punti 3) e 6), e l'allegato II, lettera c), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'articolo 1, punto 5), e l'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2014.

L'allegato II, lettera a), si applica a decorrere dal 20 giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

## ALLEGATO I

L'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

- a) la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV, nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e nelle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

Specie:	Sgombro	Zona:	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32
	<i>Scomber scombrus</i>		(MAC/2A34.)
Belgio	768	(2)(4)	TAC analitico
Danimarca	26 530	(2)(4)	
Germania	800	(2)(4)	
Francia	2 417	(2)(4)	
Paesi Bassi	2 434	(2)(4)	
Svezia	7 101	(1)(2)(4)	
Regno Unito	2 254	(2)(4)	
Unione	42 304	(1)(2)(4)	
Norvegia	256 936	(3)	
TAC	Non pertinente		

(1) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/\*04N-):  
247

Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(2) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/\*4AN.).

(3) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la seguente parte norvegese del TAC del Mare del Nord:

74 500

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/\*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/\*03A.):

3 000

(4) Può anche essere prelevato nelle acque delle Isole Færøer in quanto contingente di accesso dell'Unione per i titolari di contingenti in questa zona TAC e anche per i titolari di contingenti nelle zone TAC VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; nelle acque dell'Unione e internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV, e fino a concorrenza del seguente quantitativo massimo per l'Unione (MAC/\*FRO):

46 850

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	IIIa	IIIa e IVbc	IVb	IVc	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 31 marzo 2014 e nel dicembre 2014
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	15918
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	4112
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	3000	0	0	0	0

- b) la voce relativa allo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; nelle acque dell'Unione e internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone Ia, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

Specie:	Sgombro	Zona:	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque internazionali e dell'Unione della zona Vb; acque internazionali delle zone Ia, XII e XIV  (MAC/2CX14-)
	<i>Scomber scombrus</i>		
Germania	31 490 <sup>(4)</sup>	TAC analitico	
Spagna	33 <sup>(4)</sup>		
Estonia	262 <sup>(4)</sup>		
Francia	20 996 <sup>(4)</sup>		
Irlanda	104 967 <sup>(4)</sup>		
Lettonia	194 <sup>(4)</sup>		
Lituania	194 <sup>(4)</sup>		
Paesi Bassi	45 922 <sup>(4)</sup>		
Polonia	2 217 <sup>(4)</sup>		
Regno Unito	288 666 <sup>(4)</sup>		
Unione	494 941 <sup>(4)</sup>		
Norvegia	22 179 <sup>(1)(2)</sup>		
Isole Færøer	46 850 <sup>(3)</sup>		
TAC	Non pertinente		

<sup>(1)</sup> Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30' N, IVa, VIIc, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/\*AX7H).

<sup>(2)</sup> Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in t, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al limite di cattura (MAC/\*N6530):

51 387

<sup>(3)</sup> Questo contingente è un contingente di accesso ed è da detrarre dal contingente dello Stato costiero delle Isole Færøer. Può essere pescato nella zona VIa a nord di 56° 30' N (MAC/\*6AN56), ma anche dal 1° ottobre al 31 dicembre nelle zone IIa, IVa a nord di 59° (zona UE) (MAC/\*24N59).

<sup>(4)</sup> Può anche essere prelevato nelle acque delle Isole Færøer in quanto contingente di accesso dell'Unione per i titolari di contingenti in questa zona TAC e anche per i titolari di contingenti nelle zone TAC IIIa e IV; nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e delle suddivisioni 22-32, e fino a concorrenza del seguente quantitativo massimo per l'Unione (MAC/\*FRO):

46 850

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2014 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2014		Acque norvegesi della zona IIa
(MAC/*4A-EN)		(MAC/*2AN-)
Germania	19 005	2 557
Francia	12 671	1 703
Irlanda	63 351	8 524
Paesi Bassi	27 715	3 727
Regno Unito	174 223	23 445
Unione	296 965	39 956

## ALLEGATO II

L'allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

- a) la voce relativa al capelin nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie: <i>Mallotus villosus</i>	Capelin	Zona: (CAP/514GRN)	Acque groenlandesi delle zone V e XIV
Danimarca	29 452	TAC analitico	
Germania	1 282	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	2 114	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	277		
Tutti gli Stati membri	1 525 <sup>(1)</sup>		
Unione	34 650 <sup>(2)</sup>		
TAC	Non pertinente		

---

<sup>(1)</sup> Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10% del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri".

b) la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania	3 591	TAC analitico	
Regno Unito	189	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	3 780 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Norvegia	575		
Isole Færøer	110		
TAC	Non pertinente		
<sup>(1)</sup> La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.			

c) la voce relativa agli scorfani nelle acque internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (RED/1/2INT)
Unione	Non pertinente <sup>(1)(2)</sup>	TAC analitico	
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	19 500	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
<sup>(1)</sup> La pesca di tali specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2014 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.			
<sup>(2)</sup> I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1% del totale delle catture detenute a bordo."			

### ALLEGATO III

Nell'allegato IIA del regolamento (UE) n. 43/2014 l'appendice 1 è così modificata:

a) Nella tabella d), la colonna relativa al Regno Unito (UK) è sostituita dalla seguente:

"Attrezzo regolamentato	UK
TR1	1 033 273
TR2	2 203 071
TR3	16 027
BT1	117 544
BT2	4 626
GN	213 454
GT	145
LL	630 040"

b) Nella tabella b), la colonna relativa al Regno Unito (UK) è sostituita dalla seguente:

"Attrezzo regolamentato	UK
TR1	6 185 460
TR2	5 037 332
TR3	8 482
BT1	1 739 759
BT2	6 116 437
GN	546 303
GT	14 004
LL	134 880"

## ALLEGATO IV

### "ALLEGATO VIII

#### LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	20
Isole Færøer	Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30' N), IIa, IVa (a nord di 59° N)	14	14
	Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, VIIf, VIIIh		
	Aringa, a nord di 62° 00' N	21	21
	Aringa, zona IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	15	15
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, zone II, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)	20	20
Molva azzurra	16	16	
Venezuela <sup>1</sup>	Lutiani (acque della Guiana Francese)	45	45"

<sup>1</sup> Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca a un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.